



COMUNE DI ARENZANO
CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 31/03/2015

INDICE

SEZIONE I – Introduzione generale

- 1 – Premessa*
- 2 – Piano operativo e rendicontazione*
- 3 – Attuazione del piano*
- 4 – Finalità istituzionali*
- 5 – Nota metodologica e finale*

SEZIONE II – Le partecipazioni del comune di Arenzano

- 1 – Le partecipazioni societarie*
- 2 – Arenzano Ambiente e Lavoro s.p.a.*
 - 2.1 – Dati della società*
 - 2.2 – Azioni/obiettivi*
 - 2.3 – Risparmi economici diretti*
- 3 – Porto di Arenzano s.p.a.*
 - 3.1- Dati della società*
 - 3.2 – Azioni/obiettivi*
 - 3.3 – Risparmi economici diretti*
 - 3.4- Allegati*

Relazione tecnica

Allegato A

Sezione I – Introduzione generale

1.Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Sempre il comma 611 indica i criteri generali cui deve ispirarsi il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento , anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2.Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 dell’art. 1 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “ *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte di conti e pubblicato sul sito internet del comune.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d. Lgs. 33/2013). La conseguenza, pertanto, in caso di omissione è che è attivabile da parte di chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “ *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione consuntiva deve essere trasmessa alla competente sezione della regionale della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet istituzionale del comune.

La pubblicazione della relazione consuntiva è anch'essa obbligatoria alla stregua del piano di razionalizzazione.

3. Attuazione del piano

Una volta approvato, il piano operativo potrebbe richiedere l'intervento ulteriore del consiglio comunale per l'eventuale adozione dei singoli atti di propria competenza.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi, dei commi 563 – 568 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) in materia di mobilità del personale, gestione delle eventuali eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

In materia di personale le società partecipate, infatti, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della legge 147/2013, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565 del medesimo articolo.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 richiama espressamente i vincoli posti dai commi 27 – 29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche minoritarie, in tali società.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti.

5. Nota metodologica e finale

La norma indica alcune azioni che possono formare oggetto del presente piano.

In ogni caso esse rappresentano il contenuto minimo operativo e non sono esaustive delle possibilità offerte all'ente locale.

Per tale motivo e stante l'avvenuta ricognizione da parte del comune di Arenzano, a far data dal 2010, delle proprie partecipate, il cui processo ha portato alla liquidazione del Centro Formativo professionale Malerba s.c.a.r.l., partecipato dai comuni di Arenzano, Cogoleto, Mele e dalla società pubblica Athene, il presente piano, ove non ravvisabili azioni dirette di riduzione dei costi, concentrerà i propri obiettivi operativi in tutte quelle azioni che possano valorizzare gli strumenti utili e necessari a garantire un miglioramento del modello organizzativo e/o l'enfaticizzazione degli strumenti che costituiscono indice della presenza di condizioni di legalità, efficacia, pubblicità, trasparenza.

Sezione II – Le partecipazioni del comune di Arenzano

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Arenzano partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Ar. A. L. S.p.A. con una quota del 60%
2. Porto di Arenzano S.p.A. con una quota del 51%

Il presente piano ha per oggetto le indicate partecipate.

2.Arenzano Ambiente e Lavoro s.p.a. (A.R.A.L. s.p.a)

La società, partecipata dal comune di Arenzano per una quota pari al 60%, è stata costituita in data 16/12/1999 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.87

Il 40% del capitale è detenuto da socio privato.

Le funzioni statutarie sono le seguenti:

1. *Scopo della Società è la gestione di pubblici servizi municipali, in conformità alla legislazione vigente; l'impegno della Società è di migliorare costantemente la qualità dei pubblici servizi, contribuendo contemporaneamente alla protezione dell'ambiente; questo impegno sarà realizzato perseguendo una politica finalizzata alla sicurezza, alla salute ed alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.*
2. *Per conseguire tali finalità la Società può esercitare le seguenti attività:*
 - a) *gestione del servizio igiene urbana; raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; smaltimento e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e/o pericolosi, nonché lo studio, l'allestimento, la messa in opera, la gestione e la manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere;*
 - b) *gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili, di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;*
 - c) *effettuazione di opere di bonifica e rimboschimento in genere; sistemazione idraulica-forestale e gestione di servizi inerenti la cura del verde pubblico, dei giardini e del Parco comunale;*
 - d) *gestione di altri servizi pubblici locali in genere (ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) e la relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione), sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate, ivi comprese le relative manutenzioni ordinarie e straordinarie; al riguardo, potrà svolgere anche attività di:*
 - *gestione di servizi nell'ambito cimiteriale;*
 - *gestione dei parcheggi a pagamento, custoditi e non custoditi;*
 - *realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di spiagge, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico;*
 - *bonifica, monitoraggio e pulizia dello specchio acqueo, anche agendo in qualità di società di armamento di imbarcazioni;*
 - *produzione, commercio, importazione ed esportazione di oggetti di ogni genere e tipologia che promuovano l'immagine della Città di Arenzano;*
 - *collaborazione con gli Enti locali per la cura, la realizzazione e la gestione di servizi culturali, sportivi e ricreativi in genere, ivi compresa la consulenza ed assistenza nella fase di realizzazione delle strutture necessarie;*
 - *promozione turistica della Città di Arenzano e, in modo particolare, del Parco comunale, da attuare attraverso l'organizzazione e la gestione della struttura e di manifestazioni ricreative, culturali, sportive e spettacolaristiche da realizzare all'interno delle strutture stesse ed altrove purché ciò sia funzionale alla promozione della Città di Arenzano;*
 - *attività di trasporto e/o autotrasporto, sia in proprio che per conto terzi.*
3. *I rapporti tra la Società ed i Soci Enti pubblici locali sono regolati dalla convenzione di affidamento dei suddetti servizi.*
4. *La Società può svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentale all'oggetto sociale. La Società potrà eseguire tali attività anche per conto di terzi.*
5. *La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, cooperative, consorzi e raggruppamenti di imprese aventi oggetto sociale analogo od affine al proprio, con esclusione del rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi, e con esclusione delle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione.*

Il 40% del capitale è detenuto da socio privato.

La società gestisce i servizi di igiene urbana e verde pubblico.

La natura delle finalità di interesse pubblico della società, giusti gli atti che seguono, è stata oggetto di ricognizione e di conferma del modello societario scelto per la erogazione del servizio:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 15/12/2010 ad oggetto: “Ricognizione della società partecipata “Ar.A.L. Arenzano Ambiente e Lavoro S.p.A. e adempimenti conseguenti”
- deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30/12/2013, con la quale è stata approvata la relazione ex art. 34 commi 20 e 21 del D.L.179/2012; la relazione è stata pubblicata sul sito istituzionale del comune e viene richiamata e allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente piano.
- deliberazione 375 n. del 18/12/2014 con la quale la giunta ha approvato in linea tecnica il Progetto per l’affidamento dei servizio di Igiene Urbana e Manutenzione del Verde Pubblico

In oggi è in corso il procedimento di adeguamento della partecipazione privata alle normative europee e nazionali, attraverso commessa aperta con la Stazione Unica appaltante presso la città Metropolitana di Genova.

Il procedimento riguarda la scelta, attraverso gara aperta, del socio privato e l’affidamento dei servizi (cd. *gara a doppio oggetto*).

2.1 Dati della società

Numero degli amministratori: cinque

Numero dei dipendenti: venticinque

Risultato d’esercizio		
2011	2012	2013
22.015,28	-356.482,94	125.771,98

2.2 Azioni/obiettivi

Dall’espletamento e dalla definizione del processo di adeguamento della partecipata alle normative europee e nazionali sono attesi margini di beneficio in ordine ad un maggiore efficientamento del modello organizzativo e del personale, una maggiore adeguatezza della società nel perseguimento della propria *mission*, un significativo contenimento dei costi di gestione con riflessi sul miglioramento della qualità e quantità dei servizi resi alla collettività nell’ottica di una maggiore economicità.

Benefici (diretti ed indiretti) in oggi non quantificabili.

Allo stato si ritiene, inoltre, utile alla riduzione dei costi, procedere nella modifica dello Statuto societario riducendo da cinque a tre il numero degli amministratori.

Il risparmio economico conseguibile coincide con il risparmio sui compensi.

Tale azione si ritiene attuabile alla scadenza dei mandati in corso.

Si intende richiamata nel presente piano la deliberazione n. ... del 2015 con la quale il consiglio comunale ha definito gli indirizzi alla società in materia di contenimento della spesa per il personale e riduzione dei costi, ai sensi dei commi 564 e 565 dell’articolo 1 della legge 147/2013.

Ciò posto le ulteriori azioni di razionalizzazione possono ricondursi a tutti quegli obiettivi che valorizzano gli strumenti utili e necessari a garantire la legalità, la efficienza, la trasparenza della società e, pertanto:

- Adozione del modello di organizzazione di cui al D.Lgs.231/2001, ove possibile, o in alternativa adozione del Piano anticorruzione
- Rispetto della normativa sulla trasparenza
- Adozione della Carta dei servizi per la valutazione del grado di soddisfacimento dell'utenza

Tali azioni/obiettivi dovranno essere conseguibili entro il 31 dicembre 2015.

2.3 Risparmi economici diretti

I risparmi diretti derivanti dalla riduzione del numero degli amministratori non sono conseguibili entro il corrente anno, in quanto legati alla prossima scadenza del Cda.

3. Porto di Arenzano s.p.a.

La società, partecipata dal comune di Arenzano per una quota pari al 51%, è stata costituita in data 15 gennaio 1990 con atto Notaio Sciello di Genova n. 84397 di rep. .

Il 49% del capitale è detenuto da socio privato.

Le funzioni statutarie sono le seguenti:

- *promozione, progettazione e realizzazione dell'ampliamento e della ristrutturazione del porto di Arenzano;*
- *gestione del complesso portuale di Arenzano;*
- *ristrutturazione e gestione di stabilimenti balneari;*
- *possibilità di partecipare, nell'ambito della programmazione della Civica Amministrazione, mediante debite convenzioni, alla progettazione, ristrutturazione e gestione economica, di opere esistenti finalizzate al rilancio turistico-culturale in riferimento all'intrattenimento ed allo spettacolo;*
- *la progettazione, costruzione e gestione, sia in via diretta che quale socia di società già costituite o da costituire, di attività portuali limitrofe al territorio comunale;*
- *attività di bonifica e recupero ambientale dei litorali sia direttamente che come socia;*
- *gestione di sale per pubblici spettacoli, di attività ricreative in genere e di pubblici esercizi.*

La società gestisce i servizi di:

- Manutenzione e gestione del porto turistico di Arenzano ;
- Arena estiva all'aperto e due sale cinematografiche;
- manutenzione e gestione dello stabilimento balneare denominati "Bagni Lido di Arenzano";
- mantenimento aree destinate a servizi in località "Fornaci"

In sede di ricognizione ai sensi della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) con deliberazione n. 58 del 15.12.2010 ad oggetto " Ricognizione della società partecipata Porto di Arenzano s.p.a. e adempimenti conseguenti " il comune aveva provveduto alla individuazione della società Porto di Arenzano s.p.a. come gestore di attività non rientranti tra i fini istituzionali dell'ente locale, pur riconoscendone l'importante ruolo di realtà di riferimento per lo sviluppo turistico ed economico del paese, sancendo l'obbligo per il comune di Arenzano di cedere le quote azionarie pubbliche;

Con deliberazione n. 49 del 30 dicembre 2013, il Consiglio Comunale, stante il considerevole lasso di tempo trascorso dall'emanazione delle norme di riferimento (L 244/2007 – D.L. 78/2010) ha ritenuto utile e conveniente procedere ad un riesame della situazione complessiva della società Porto di Arenzano s.p.a., anche alla luce della successiva produzione normativa e giurisprudenziale.

Sulla base, pertanto, dell'assunto che la gestione dei porti turistici ha natura di servizi pubblici locali, il Consiglio approvava la relazione ex art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito nella legge n. 221 del 17/12/2012, disponendone la pubblicazione sul sito del comune ai sensi di legge e deliberava, altresì, il ricorso al procedimento di adeguamento della società mista Porto di Arenzano s.p.a. ai requisiti della normativa di comunitaria e nazionale di settore.

In oggi è in fase di avvio il procedimento di adeguamento della partecipazione privata.

Il procedimento di adeguamento riguarda la scelta, attraverso gara aperta, del socio privato e l'affidamento dei servizi di gestione del porto turistico e dell'annesso stabilimento balneare (cd. *gara a doppio oggetto*), oggetto di concessione demaniale marittima.

Stante, inoltre, la chiusura negativa dei bilanci 2012 e 2013 e stante l'avviato processo di adeguamento societario è stata commissionata una valutazione della società con analisi intermedia.

Il procedimento di adeguamento riguarda la scelta, attraverso gara aperta, del socio privato e l'affidamento dei servizi di gestione del porto turistico e dell'annesso stabilimento balneare (cd. *gara a doppio oggetto*), oggetto di concessione demaniale marittima.

3.1 Dati della società

Numero degli amministratori: cinque

Numero dei dipendenti: nove, di cui 7 full – time e 2 par time

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
143,00	-194.321,00	- 170.920,00

3.2 Azioni/obiettivi

Dall'espletamento e dalla definizione del processo di adeguamento della partecipata alle normative europee e nazionali, così come per AR.A.L. s.p.a., sono attesi margini di beneficio in ordine ad un maggiore efficientamento del modello organizzativo e delle risorse umane, una maggiore adeguatezza della società nel perseguimento della propria *mission*, un significativo contenimento dei costi di gestione con riflessi sul miglioramento della qualità e quantità dei servizi resi all'utenza, la razionalizzazione degli affidamenti bancari con conseguente abbattimento degli oneri finanziari, una diversificazione delle attività realizzate volte al miglioramento dei ricavi.

Benefici (diretti ed indiretti) in oggi non quantificabili.

Anche per la Porto di Arenzano s.p.a. si ritiene, inoltre, utile ai fini della riduzione dei costi, procedere nella modifica dello Statuto societario riducendo da cinque a tre il numero degli amministratori.

Il risparmio economico conseguibile coincide con il risparmio sui compensi.

Tale azione si ritiene attuabile alla scadenza dei mandati in corso.

Si intende richiamata nel presente piano la deliberazione n. ... del 2015 con la il consiglio comunale definisce gli indirizzi alla società in materia di in materia di contenimento della spesa per il personale e riduzione dei costi, ai sensi dei commi 564 e 565 dell'articolo 1 della legge 147/2013.

Ciò posto le ulteriori azioni di razionalizzazione, anche in questo caso, sono riconducibili a tutti quegli obiettivi che valorizzano gli strumenti utili e necessari a garantire la legalità, la efficienza, la trasparenza della società e, pertanto:

- Adozione del modello di organizzazione di cui al D.Lgs.231/2001, ove possibile, o in alternativa adozione del Piano anticorruzione
- Rispetto della normativa sulla trasparenza
- Adozione, ove non sussistente, della Carta dei servizi per la valutazione del grado di soddisfacimento dell'utenza
- Introduzione di adeguati strumenti di verifica e controllo della gestione aziendale

Tali azioni/obiettivi dovranno essere conseguibili entro il 31 dicembre 2015.

3.3 Risparmi economici diretti

I risparmi diretti derivanti dalla riduzione del numero degli amministratori non sono conseguibili entro il corrente anno, in quanto legati alla prossima scadenza del Cda.

3.4 Allegati

Sono allegate e fanno parte integrante del presente piano

- Relazione tecnica Ar.A.L. s.p.a e Porto di Arenzano s.p.a.
- Relazione sull'affidamento del servizio di igiene urbana
(art. 34, comma 21 d.L. 18/10/2012, n. 179 convertito in legge n.221 del 17/12/2012)
- Relazione sull'affidamento del servizio di gestione porto turistico
(art. 34, comma 21 d.L. 18/10/2012, n. 179 convertito in legge n.221 del 17/12/2012)

RELAZIONE TECNICA

AR.A.L. S.p.A.

L'attività di Ar.A.L. S.p.A. si identifica nell'espletamento dei seguenti servizi comunali:

- a) Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, compreso il conferimento, il trattamento, e lo smaltimento degli stessi, incluso altresì lo spazzamento stradale, i servizi di igiene urbana e la gestione del centro di raccolta comunale ubicato presso la Via Pian Masino.
- b) Manutenzione del verde pubblico urbano.

INDIRIZZI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI ED IGIENE URBANA

Nell'ambito del servizio rifiuti l'obiettivo principale da perseguire è rappresentato dal raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa vigente in materia, indirizzo questo che si sta attuando con decisione da circa tre anni mediante l'avvio del sistema "porta a porta" su circa il 40% delle utenze e sostituzione del tradizionale metodo basato sulla raccolta di tipo stradale.

Nel corrente anno il servizio "porta a porta" sarà esteso su tutto il territorio comunale ed integrato nell'area corrispondente al Centro Storico con il sistema di "raccolta di prossimità" ; è prevista, inoltre, l'estensione del servizio "porta a porta" a tutte le attività commerciali situate nel centro cittadino e lungo il litorale.

Questo nuovo modello di conferimento dei rifiuti viene proposto per salvaguardare le risorse naturali e l'ambiente ed al fine di adeguarsi agli obblighi normativi imposti da leggi nazionali e comunitarie ove si evince di raggiungere l'obiettivo del 65% di percentuale raccolta rifiuti differenziata.

Ulteriore obiettivo strategico si identifica con la ricerca del miglioramento continuo della qualità dei servizi, ispirandone la gestione a principi di economicità – efficienza - efficacia, sempre mediante lo sviluppo della raccolta differenziata.

Il servizio integrato di igiene urbana comprende, inoltre, servizi complementari quali il diserbo, disinfezione e disinfestazione delle strade e disinquinamento delle acque marine dai rifiuti galleggianti.

La "Carta dei Servizi" costituisce a tutti gli effetti il contratto tra il cittadino utente ed il gestore; il Comune ricopre il ruolo di garante, ed il fine ultimo è il miglioramento continuo del grado di soddisfazione della cittadinanza.

INDIRIZZI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE URBANO

Per quanto attiene il servizio di manutenzione del verde urbano si evidenzia la valenza di questa pregiata parte di patrimonio pubblico, identificabile come fattore irrinunciabile al miglioramento di qualità della vita, oltre all'indiscusso valore connesso agli aspetti paesaggistici.

In quest'ambito occorre rilevare che oltre alle numerose aree pubbliche dislocate sulla parte di territorio comunale urbanizzato, il patrimonio del Comune di Arenzano comprende anche quattro aree di particolare pregio storico ed artistico rappresentate da: Villa Negrotto Cambiaso (Parco Comunale), Villa Figoli, Villa Mina e Villa Maddalena, immobili questi con annesse relative aree a verde la cui estensione complessiva è pari a circa 120.000 metri quadrati.

L'elevata valenza dei beni sopradescritti e l'importanza del loro mantenimento ha determinato la necessità di svolgere un efficace servizio di manutenzione, scelta attuata in passato mediante la gestione in economia diretta con l'impiego di idonee maestranze comunali. Oggi, sempre allo stesso fine, tale servizio è svolto dalla società partecipata Ar.A.L. che comprende nel suo organico alcuni lavoratori utilizzati nella precedente gestione comunale.

I criteri e le modalità di gestione sono coerenti a tali principi e oltre a quelli di efficienza, efficacia ed economicità, gli stessi si possono così riassumere:

- scelte compatibili a clima e territorio, a storia e tradizioni, all'utilizzo;
- il mantenimento dell'assetto storico-botanico del parco comunale;
- miglioramento continuo degli aspetti ornamentali con introduzione di fioriture stagionali;
- puntuale monitoraggio del patrimonio vegetazionale, con sostituzione degli esemplari deteriorati o in sofferenza.

Il censimento del verde urbano pubblico è uno strumento fondamentale per i fini gestionali; è stato completato durante l'anno 2014 con l'inserimento delle nuove aree a verde costituite da Villa Figoli e Villa Mina.

Tale elaborato individua lo stato conservativo e manutentivo di tutte le specie presenti sul territorio in ambito pubblico, dettagliandone criticità e punti di debolezza, permettendo di disporre in tempo reale della situazione ricorrente e migliorando l'efficacia degli interventi necessari.

INDIRIZZI STRATEGICI INERENTI IL MANTENIMENTO DELLA SOCIETA' AR.A.L.

L'attuale assetto societario deve essere integralmente revisionato per essere compatibile con l'attuale normativa; tale attività è stata avviata mediante la collaborazione di apposito "advisor", soggetto individuato mediante gara di appalto.

La procedura di gara necessaria all'affidamento dei servizi sopradescritti ed alla contestuale individuazione del socio privato di minoranza sarà espletata dalla SUA, (Stazione Unica Appaltante) della Città Metropolitana di Provincia di Genova.

Attualmente si sta provvedendo alla definizione della documentazione amministrativa e tecnica di entrambi i servizi, igiene urbana e manutenzione del verde pubblico; l'avvio della procedura di gara è previsto entro giugno 2015.

Il Responsabile dell'Area VII

Geom. Francesco Damonte

PORTO DI ARENZANO S.p.A.

La Porto di Arenzano S.p.A è stata costituita in data 15 gennaio 1990 per la promozione, progettazione, realizzazione ed ampliamento del porto turistico della località: ha sede in Arenzano, in Lungomare Stati Uniti, civico 38 ed è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova al n. 03164440103, con numero di iscrizione al repertorio economico amministrativo (R.E.A.) GE-322026.

La società ha un capitale sociale di Euro 1.500.000,00 ed è attualmente partecipata per il 51 % dal Comune di Arenzano e per il residuo 49 % dalla Nuova Arenzano S.p.A.

È amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri. Il collegio sindacale, che svolge la funzione del controllo contabile, è composto da 3 sindaci effettivi e da 1 supplente.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale della Porto di Arenzano S.p.A. sono le seguenti:

promozione, progettazione e realizzazione dell'ampliamento e della ristrutturazione del porto di Arenzano;

gestione del complesso portuale di Arenzano;

ristrutturazione e gestione di stabilimenti balneari;

possibilità di partecipare, nell'ambito della programmazione della Civica Amministrazione, mediante debite convenzioni, alla progettazione, ristrutturazione e gestione economica, di opere esistenti finalizzate al rilancio turistico-culturale in riferimento all'intrattenimento ed allo spettacolo;

la progettazione, costruzione e gestione, sia in via diretta che quale socia di società già costituite o da costituire, di attività portuali limitrofe al territorio comunale;

attività di bonifica e recupero ambientale dei litorali sia direttamente che come socia;

gestione di sale per pubblici spettacoli, di attività ricreative in genere e di pubblici esercizi.

Le attività esercitate sono gestite presso la sede legale e presso l'unità locale di ubicata in Lungomare Kennedy 38.

Dal punto di vista patrimoniale la società possiede un complesso aziendale organizzato per l'esercizio delle seguenti attività di gestione:

- 1) porto turistico;
- 2) cinema all'aperto e sale cinematografiche;
- 3) bagni (Lido di Arenzano).
- 4) Area destina a servizi di oltre 50.000 mq ubicata in località "Fornaci"

I servizi sono svolti in virtù di contratti-concessioni stipulati con il Comune di Arenzano aventi ad oggetto le aree demaniali marittime (porto turistico e stabilimento balneare) ovvero in forza di un contratto di locazione (cinema all'aperto e sale).

La concessione per la realizzazione dell'ampliamento e la gestione del porto turistico ha durata cinquantennale, mentre quella dello stabilimento balneare "Bagni Lido" ha durata fino al 31 dicembre 2020 così come previsto dalla legislazione vigente che regola le concessioni demaniali marittime a venti scopo turistico-ricreativo (salvo ulteriori proroghe o rinnovi ai sensi di legge).

La gestione del complesso immobiliare "Nuovo Cinema Italia" composta da due sale cinematografiche, da un'area adibita ad arena estiva e da un ristorante bar (di proprietà del Comune di Arenzano) avviene attraverso un contratto di locazione scadente nel 2033.

Le aree destinate a servizi nel Piano Regolatore Generale del Comune di Arenzano in località Fornaci risultano di proprietà della società

Il Responsabile dell'Area X
Geom. Giuseppe Muffoletto

Allegato A

**RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI IGIENE URBANA.
(ART. 34, COMMA 21, D.L. 18/10/2012, N. 179 CONVERTITO IN LEGGE N. 221 DEL 17/12/2012)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 30.12.2013**

In ottemperanza delle disposizioni contenute all’art. 34 del d.l. 179/2012 in materia di servizi pubblici, si espone quanto segue.

Il servizio di igiene urbana è gestito dall’anno 2000 dalla società mista pubblico – privata, denominata ARAL spa e controllata al 60% dall’Amministrazione comunale; per l’effetto dell’ultimo provvedimento di proroga adottato con delibera di GM n.° 346 del 17.12.2013, il servizio scadrà il 30.09.2014.

L’Amministrazione comunale, con nota del 30/9/2013, ha comunicato ad ARAL spa di ritenerla non conforme ai principi comunitari.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2012 il riferimento in materia di affidamento dei SPL è costituito direttamente dai parametri comunitari.

Pertanto, per quanto riguarda l’affidamento a società mista esso deve essere conforme al modello di Partenariato-Pubblico-Privato, definito dalla Commissione UE nel 2007, a mente del quale il socio privato è scelto con gara ad evidenza pubblica, contestualmente all’assegnazione, allo stesso, di specifici compiti operativi (socio privato operativo).

Il Comune di Arenzano, dopo la costituzione di ARAL (1999), ha confermato la scelta di procedere allo svolgimento del servizio mediante società mista, con delibera di C.C. n. 59 del 15/12/2010, avente ad oggetto: “ricognizione delle società partecipate – ARAL spa e adempimenti conseguenti”.

Con deliberazione di C.C. n. 17 del 27/4/2011, avente ad oggetto “individuazione della forma gestionale dei SPL di rilevanza economica”, l’Amministrazione ha ribadito la decisione di mantenere le quote azionarie di ARAL spa e contestualmente ha dato mandato alla Giunta Comunale di promuovere le necessarie modifiche allo Statuto della società.

In esecuzione del mandato conferito, ed a seguito dei mutamenti normativi intervenuti in materia -che, come sopra già rilevato, hanno condotto le Amministrazioni comunali ad avere, direttamente, come modelli di riferimento, quelli elaborati comunitariamente- la Giunta Comunale, con delibera n. 342 del 10/12/2013, ha approvato i necessari adeguamenti.

In particolare è stato deciso di modificare lo Statuto di Aral prevedendo:

- un termine alla durata della qualità di socio del soggetto privato, facendolo coincidere con il termine di scadenza dell'affidamento del servizio;

- la regola per l'uscita del socio privato dalla società alla scadenza del servizio, prevedendo che il valore di subentro e/o di riscatto debba essere determinato secondo il criterio del valore contabile netto.

L'attività dell'Amministrazione è dunque stata diretta ad adeguare ai requisiti comunitari la struttura della società, rendendo contendibile la posizione del socio privato unitamente all'affidamento del servizio.

Va fatto, in questa direzione, un ulteriore passo: la ricerca del socio mediante gara ad evidenza pubblica.

E' intenzione dell'Amministrazione procedere in questo senso. A tale fine già fin d'ora impegna la giunta comunale a predisporre gli atti per una gara pubblica (c.d. a doppio oggetto) i cui risultati dovranno giungere nei termini utili ad evitare una ulteriore proroga del servizio (pertanto la gara dovrà terminare entro il 30.09.2014, data di scadenza della proroga concessa ad ARAL con delibera della G.M. n. 346 del 17.12.2013).

La gara dovrà dunque avere come oggetto, oltre alla qualità di socio, l'affidamento del servizio con l'assunzione di compiti operativi da parte del soggetto privato, scelto tra operatori qualificati del settore.

La disciplina di gara dovrà essere ispirata ai principi vigenti in materia di appalti e concessioni, quali: parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Il servizio dovrà mantenere alti standard di qualità, cercando, però, di efficientare la gestione in modo da ottenere una diminuzione del costo del servizio con conseguenti benefici per i cittadini di Arenzano.

A tale riguardo il servizio dovrà perseguire i seguenti indirizzi:

- miglioramento degli standard qualitativi nell'ambito dei servizi resi alla collettività;*
- incremento della percentuale di raccolta differenziata al fine di raggiungere il limite stabilito dalle normative vigenti, garantendone la sostenibilità finanziaria;*
- contenimento delle tariffe gestionali del servizio tramite l'efficientamento dei costi della struttura e l'ottimizzazione del servizio;*
- ottimizzazione della gestione degli impianti e dei mezzi in modo da migliorare l'economicità attraverso sistemi volti al recupero dei materiali e dell'energia.*

*

Dovrà infine valutarsi se inserire nell'oggetto di gara a fianco del Servizio di Igiene Urbana anche quello di manutenzione del verde pubblico, stante la sua affinità e parziale sovrapposibilità al servizio di igiene urbana (Corte dei Conti, Lombardia, 7/10/2013, n. 411).

**RELAZIONE SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PORTO TURISTICO
(ART. 34, COMMA 21, D.L. 18/10/2012, N. 179 CONVERTITO IN LEGGE N. 221 DEL 17/12/2012)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 30.12.2013**

In ottemperanza quanto disposto dall'art. 34 del d.l. 179/2012 in materia di servizi pubblici locali, si espone quanto segue.

1) Natura di Servizio Pubblico Locale della gestione di porto turistico.

L'ascrivibilità del servizio di gestione dei porti turistici tra i servizi pubblici locali aventi rilevanza economica è stata recentemente stabilita dal Consiglio di Stato, con sentenza del 18 dicembre 2012, n. 6488. La sentenza contiene una diffusa disamina della questione, a partire dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

1.1) A quest'ultimo fine vengono, in primo luogo, in rilievo:

la legge 28/1/1994, n. 84, laddove all'art. 4 prevede la tipologia di porti aventi "finalità turistica e da diporto";

il regolamento di cui al d.p.r. 2/12/1997, n. 509 che disciplina il procedimento di concessione dei beni del demanio per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Da tali norme si evince, secondo il Consiglio di Stato, che "nonostante la finalità turistico-ricreativa dei porti turistici, che soddisfa interessi privati, vi è un interesse pubblico alla loro realizzazione e gestione, sotto i seguenti profili:

si tratta comunque di uno strumento di accesso alla via di comunicazione marina, e dunque di vere e proprie infrastrutture (non a caso si parla di infrastrutture per la nautica da diporto);

detti porti sono suscettibili di usi pubblici di interesse generale (fruizione da parte dell'intera collettività, esigenze anche se eccezionali, del trasporto pubblico);

sussiste, in ogni caso, un rilevante interesse pubblico allo sviluppo e alla valorizzazione turistica ed economica del territorio, indubbiamente agevolata dalla realizzazione e gestione dei porti turistici".

1.2) Tanto ciò è vero che il legislatore non solo disciplina le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni demaniali, ma disciplina in chiave pubblicistica anche il profilo della realizzazione e gestione dei porti turistici.

Infatti a partire dal d.p.r. 15/1/1972, n. 8 il legislatore ha mostrato di ritenere incluse tra le opere pubbliche i porti turistici, inserendo, all'art. 2, comma 2, lett. g., "le opere concernenti i porti di seconda categoria", tra i lavori pubblici di interesse regionale.

A conferma di ciò è possibile citare lo stesso d.p.r. 509/1997 che dispone l'applicabilità alla progettazione definitiva della disciplina della legge 109/1994, ossia delle opere pubbliche e prevede, altresì, la vigilanza e il collaudo pubblici sull'esecuzione del porto turistico, nonché l'art. 153 del d.lgs 163/2006 (codice appalti) laddove include le strutture dedicate alla nautica da diporto tra le opere realizzabili mediante projet financing (vale a dire opere pubbliche o di pubblica utilità), prevedendo addirittura un'accentuazione della connotazione pubblicistica della procedura qualora si tratti di porti turistici.

1.3) Inoltre devesi ancora fare riferimento al chiaro dettato dell'art. 60 d.p.r. 24/7/1977, n. 616 ("Attribuzioni ai Comuni").

Ai sensi di tale articolo sono attribuite ai Comuni, ex art. 118 Cost., le funzioni amministrative in materia di:
a) promozione di attività ricreative e sportive; b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche; c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

La giurisprudenza ha osservato che il citato art. 60 nell'attribuire ai Comuni le funzioni amministrative in materia di attività ricreative e sportive estese anche alla "gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche", consente a tali enti di espletare il servizio di realizzazione e gestione dei porti turistici, eventualmente anche in forma diretta (Tar Lombardia – Brescia, 8/3/1990, n. 285).

Pertanto, secondo il consiglio di Stato, "la natura pubblica delle opere portuali che vengono realizzate sul demanio pubblico induce a ritenere che il servizio di gestione del porto turistico sia un servizio pubblico, di indubbia rilevanza economica".

Infine, per pervenire ad un'esatta qualificazione della natura del servizio in oggetto non può essere ignorato quanto disposto dal d.m. 31/12/1983 "Individuazione della categoria dei servizi pubblici a domanda individuale" (emanato in attuazione dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 55/1983, convertito in legge 131/1983, e implicitamente richiamato dall'art. 172, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267/2000).

Il decreto contiene l'elencazione dei servizi che devono considerarsi servizi pubblici locali.

Ebbene tra questi al n. 14 il decreto cita i "servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili", così confermando che la gestione del porto turistico sia considerabile un servizio pubblico locale.

E' da notare che la perdurante vigenza di detto decreto ministeriale e la efficacia del suo contenuto sono stati indirettamente ribaditi dallo stesso art. 34, del d.l. 179/2012, laddove, al comma 26, il servizio di "illuminazione votiva" è stato depennato dall'elenco contenuto nel decreto ministeriale in questione.

2) Il porto di Arenzano

Il Porto di Arenzano non fa certo eccezione a quanto sopra posto in evidenza in linea generale.

Anzi il Comune di Arenzano ha storicamente ritenuto l'attività del porto turistico come fondamentale per gli interessi della comunità locale.

2.1) Infatti, il Comune di Arenzano è stato, fin dalla costruzione del porto (classificato in origine come porto rifugio), titolare delle concessioni demaniali delle banchine e dei pontili siti all'interno del porto (nonché del posteggio a pagamento sito all'ingresso del porto) e gestore diretto dei servizi dell'utenza portuale.

La gestione dei servizi portuali da parte del Comune è stata ufficialmente riconosciuta dalla Capitaneria di Porto di Genova mediante l'ordinanza n. 66/1983 con la quale l'Amministrazione è stata autorizzata ad organizzare e mantenere all'interno dell'ambito portuale i seguenti servizi:

assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio dei natanti, predisposizione delle relative attrezzature ivi compresa la posa in opera delle catenarie, dei corpi morti, dei gavitelli e dei penzoli;

raccolta e ritiro dei rifiuti;

controllo della sicurezza degli ormeggi delle imbarcazioni;

rifornimento idrico;

illuminazione banchina;

predisposizione impianti ed attrezzature antincendio e di pronto intervento;

predisposizione dell'area per operazioni di carenaggio dei natanti nella zona appositamente destinata ed in regolare concessione;

ricovero delle imbarcazioni nelle zone appositamente destinate ed in regolare concessione.

Ed, inoltre dal 1985, il servizio di gru fissa per varo e alaggio e l'erogazione dell'energia elettrica alle imbarcazioni.

In tale funzione il Comune di Arenzano mediante l'adozione di "Regolamenti comunali" (si veda, per es., quello approvato con delibera C.C. n. 4 del 19/2/1985) ha costantemente disciplinato la gestione del porto.

2.2) Si noti che per tutto il periodo precedente la costituzione della società mista, vi è stata una sorta di gestione organizzativa diretta da parte del Comune di Arenzano del porto turistico.

Tale gestione veniva espletata attraverso personale dipendente dal Comune di Arenzano (in tutto 7 unità: 1 responsabile del servizio e 6 marinai).

Il Comune di Arenzano svolgeva pertanto in forma diretta il servizio portuale, servizio che veniva considerato a tutti gli effetti come un servizio comunale, tanto che l'ufficio Ragioneria del Comune ne curava la contabilità.

2.3) Con deliberazione CC n. 35 del 1989 il Comune di Arenzano decideva di costituire una società mista a maggioranza pubblica a cui affidare la gestione e l'ampliamento del porto.

Il Comune di Arenzano rinunciava alle concessioni demaniali di cui era titolare a vantaggio della costituita società.

Analogamente avveniva per l'organizzazione e gestione dei servizi. Infatti la Capitaneria di Porto con ordinanza n. 209/91 preso atto che "il Comune di Arenzano ha costituito la Società per azioni Porto di Arenzano che è attualmente concessionaria delle strutture e delle aree già in concessione a detto Comune nel porto in questione e che, pertanto, è necessario modificare la predetta ordinanza in ragione della variazione della persona giuridica titolare della concessione", ordinava "fermi restando i poteri di polizia e di vigilanza demandati dalla legge all'Autorità marittime, la Porto di Arenzano è autorizzata ad organizzare e mantenere, nell'interno dell'ambito portuale i servizi" sopra elencati.

La costituzione della Porto di Arenzano S.p.a. ha pertanto rappresentato la scelta da parte del Comune di Arenzano di provvedere al servizio di gestione del porto mediante il modulo organizzativo della società mista, in sostituzione della forma diretta di gestione prima in uso.

3) Nel primo piano regolatore generale approvato dal Comune di Arenzano (1976) già si prevedeva l'ampliamento della struttura portuale attraverso l'inglobamento di aree limitrofe, subordinatamente all'approvazione di un Piano particolareggiato

3.1) Il piano particolareggiato doveva (anche) specificare l'organizzazione portuale con la messa a punto di nuove forme di gestione per la realizzazione di attrezzature e servizi.

3.2) Nel 2001 è stato approvato il nuovo PRG con il quale è stato previsto che l'edificazione dell'area portuale avvenisse mediante le modalità stabilite nel Progetto d'Area allegato allo stesso strumento urbanistico.

3.3) La Porto di Arenzano S.p.a., a seguito dell'assenso espresso dal Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 8/7/2003, ha avviato l'iter di progettazione e realizzazione del complesso delle strutture portuali.

I lavori di ampliamento sono stati ultimati nel 2007.

Attualmente la Porto di Arenzano spa è titolare di una concessione cinquantennale rilasciata dal Comune di Arenzano il 15/2/2006.

4) E' quindi evidente che il Comune di Arenzano nel corso degli anni ha manifestato, attraverso l'assunzione di decisioni in merito al modulo organizzativo di gestione del servizio, nonché mediante l'adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, la volontà di assumere l'attività di porto turistico come propria, conscio dei benefici derivanti alla comunità dallo stesso amministrata, in termini di sviluppo economico locale.

Essendo a ciò abilitato anche dall'art. 112 del d.lgs 267/2000, secondo il quale sarebbero servizi pubblici locali i servizi "che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a provvedere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

La norma rimette ai Comuni il potere di individuare l'attività economica che, per il bene della collettività locale, possa essere elevata a servizio pubblico e, quindi, essere soggetta ai programmi e ai controlli dell'Amministrazione comunale.

Sia per le motivazioni di portata generale (espressi nella sentenza del Consiglio di Stato) che per quelle di natura specifica, la Porto di Arenzano spa deve essere quindi considerata come la società mista di cui l'Amministratore comunale si è dotata per svolgere il servizio pubblico di gestione e ampliamento del porto turistico.

5) La normativa applicabile

La porto di Arenzano spa è quindi soggetta alla normativa che disciplina i servizi pubblici locali.

A quest'ultimo riguardo viene in rilievo la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disciplina nazionale sui servizi pubblici locali. In conseguenza di tale decisione il riferimento ordinamentale in materia è ormai rappresentato esclusivamente dai parametri comunitari per i modelli di affidamento dei SPL.

L'affidamento a società mista del servizio deve essere pertanto conforme al modello di Partenariato Pubblico Privato, definito dalla Commissione UE nel 2007.

Sulla base di quanto sopra esposto è applicabile, nella fattispecie, l'art. 34 del d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito con la legge 17/12/2012, n. 221, in materia di servizi pubblici locali.

Secondo il comma 21 dell'art. 34: "Gli affidamenti in essere

alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalle normative europee devono essere adeguati entro il termine del 31/12/2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione

prevista dal comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31/12/2013”.

Posto che l'affidamento del servizio a Porto di Arenzano spa non ha una data di scadenza, si indica quale termine di scadenza dell'affidamento quello massimo previsto dal comma 8 dell'art. 4 del d.l. 6/7/2012, n. 95 (conv. in legge 7/8/2012, n. 135) e, quindi, il 31/12/2014.

Entro tale data il Comune di Arenzano procederà ad effettuare i necessari adeguamenti al fine di rendere conforme la società ai parametri europei sopra visti. La Giunta Municipale è impegnata già fin d'ora a perseguire tale obiettivo.